



COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE SULL'IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO PER LA DIRIGENZA ANNO 2015

Il Collegio dei Revisori di conti

Premesso che

- l'art. 5 del CCNL 23/12/1999, per i dipendenti delle Regioni, Province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004 prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal Collegio dei Revisori A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definito dalla delegazione trattante ed inviata a tali organismi entro cinque giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilevati, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;
- l'art. 40, comma 3-bis del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede che *“le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.”*;
- l'art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede che *“A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e Finanze di intesa con il Dipartimento della funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis comma 1.”*;
- l'art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede inoltre che *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”*, da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;

- l'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione della norma di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti”*;
- l'art. 1, comma 256, della Legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) non ha prorogato per l'anno 2015 le disposizioni dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 27.12.2013 n. 147;

Visti

- l'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 122 del 30 luglio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs 150 del 27 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'ipotesi di contratto decentrato per l'anno 2015 che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 21/07/2016;
- la relazione illustrativa all'ipotesi di contratto decentrato per l'anno 2015 a firma del Direttore Regionale della Direzione Segretariato Generale, dott. Michele Petrelli e del Direttore della Direzione Amministrazione, Personale, Servizi Informativi del Consiglio Regionale dott. Michele Pantè;
- la relazione tecnico-finanziaria all'ipotesi di contratto decentrato per l'anno 2015 a firma del Direttore Regionale della Direzione Segretariato Generale, dott. Michele Petrelli e del Direttore della Direzione Amministrazione, Personale, Servizi Informativi del Consiglio Regionale dott. Michele Pantè;
- la DGR n. 27-5796 del 13/05/2013 e della DUP n. 111 del 01/08/2013 di adozione del provvedimento organizzativo relativo al piano della performance;
- la DGR n. 20-3451 del 21/02/2012 e della DUP n. 46 del 10/04/2012 di approvazione del sistema di valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti;
- la DGR n. 1-1516 del 04/06/2015 e della DUP n. 16/2016 del 10/04/2012 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Considerato che

- le risorse decentrate sono state quantificate in euro 9.345.085,00 per risorse stabili anno 2015 e in euro 187.724 per risorse variabili e trovano copertura nei capitoli 100911 – 101812 e 108.798 del bilancio di previsione della Regione esercizio finanziario 2015 e nei capitoli 14030 art. 3 e 14030 art. 6 del bilancio del Consiglio Regionale esercizio finanziario 2015;

- entro la chiusura dell'esercizio di competenza (31/12/2015) non è stato costituito il fondo nella parte stabile e neppure nella parte variabile;
- il parere dei Revisori dei Conti è finalizzato non solo alla verifica della compatibilità degli oneri delle clausole del contratto di secondo livello con i vincoli posti dal contratto nazionale e dal bilancio dell'ente, ma anche del rispetto delle disposizioni inderogabili di norme di legge che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Rilevato che

- il principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, che disciplina compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa del personale per effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile, prevede che: *“In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”*;
- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 263/2016/PAR ha precisato che: *“Come emerge chiaramente dal dettato normativo e come anche rilevato in precedenza, è la formale deliberazione di costituzione del “Fondo” che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse atteso che la disposizione prevede come: “... nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”*” (richiamato punto 5.2 dell'Allegato 4/2);
- sempre con la medesima deliberazione la Corte dei conti, in relazione punto 5.2 del principio contabile ha evidenziato, e analizzando una fattispecie analoga, ha affermato che: *“c) La terza ipotesi coincide con la fattispecie prospettata dal Comune di Teolo ovvero, nel corso dell'esercizio in essere (il 2015 nella richiesta di parere), l'amministrazione non ha né costituito formalmente il “Fondo” né ha provveduto a sottoscrivere il contratto decentrato. In tale circostanza il principio contabile in questione prevede che “... In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.”* (cfr sul punto anche Sezione regionale di controllo per il Molise deliberazione n. 218/2015/PAR). *Ipotesi anche questa, ancor più della precedente, da stigmatizzare per i*

motivi di seguito richiamati. L'effetto dunque, della mancata costituzione del Fondo è quella di far confluire nel risultato di amministrazione, vincolato, la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, ovvero la parte stabile: con la conseguenza che tutte le risorse di natura variabile ivi incluse quelle da "riportare a nuovo" vanno a costituire vere e proprie economie di spesa.";

- in merito alla costituzione del fondo nella medesima delibera 263/2016 la Corte Conti, Sezione Regionale del Veneto ha osservato che *"..... ancor prima della sottoscrizione dell'accordo decentrato, atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico di prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato, assume rilievo la costituzione del "Fondo" quale atto unilaterale da parte dell'amministrazione ed elemento essenziale per consentire la corretta imputazione, in base al richiamato principio contabile, delle risorse destinate alla parte stabile e, per quello che qui interessa, alla parte variabile dello stesso "Fondo". e richiamando "le note applicative alla Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 recante "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)", ove si afferma: "La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti. Si raccomanda la formale adozione da parte dell'Amministrazione/Ente di un Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa autonomo, premessa formale necessaria per l'avvio della contrattazione integrativa".*

Tutto quanto fin qui premesso, visto, considerato e rilevato, il Collegio dei Revisori dei conti

ATTESTA

la compatibilità dei costi derivanti dall'ipotesi di contratto decentrato anno 2015 per la dirigenza, sottoscritto in data 21/07/2016, con i vincoli di bilancio. Tuttavia, non essendo stato costituito il fondo entro il 31/12/2015, il Collegio rileva che non è possibile la distribuzione delle risorse variabili determinate in euro 187.724.

Infatti come previsto nel principio contabile di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, che disciplina compiutamente la corretta imputazione degli impegni per la spesa del personale per effetto del passaggio al nuovo sistema di armonizzazione contabile, in caso di mancata costituzione del fondo entro il 31/12/2015 tutte le risorse di natura variabile, ivi incluse quelle da "riportare a nuovo", vanno a costituire vere e proprie economie di spesa. La presente attestazione è subordinata all'adozione di un atto formale di costituzione del fondo, nel quale si dia anche conto della impossibilità ad erogare le risorse variabili quantificate per l'anno 2015 in euro 187.724. Infine, prima della sottoscrizione definitiva del

contratto decentrato anno 2015, la Giunta ed il Consiglio regionale sono invitati a comunicare al Collegio dei Revisori l'avvenuta adozione delle misure correttive sopra indicate.

Il presente parere viene rilasciato in data 14 ottobre 2016

Il Collegio dei revisori

Dott. Alberto Tudisco in originale firmato

Dott. Vito Di Maria in originale firmato

Dott. Enrico Severini in originale firmato

Copia conforme all'originale priva di firma autografa in quanto trasmessa a mezzo di procedura informatica.

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Dott. Alberto Tudisco